



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO

Procedure Concorsuali

riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Rodolfo PALERMO	- Presidente
Dott. Luca MERCURI	- Giudice rel.
Dott.ssa Chiara DI CREDICO	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza n. 50-1/2023 PU da

CAPRIA FRANCESCO ANTONIO, nato a Catanzaro il 20.03.1966, residente in Catanzaro, Via Guglielmo Pepe n. 16, Cod. Fisc. CPRFNC66C20C352Z, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Daniela Costa;

debitore ricorrente

§§§

Con ricorso depositato in data 15.09.23, Capria Francesco Antonio ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata *ex* artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII).

Sussiste *ex* art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art.

270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCII).

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Le considerazioni espresse riguardo l'applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCII che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it). Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o documentazione da cui si desumano i redditi del ricorrente; 2) indicazione dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore,

elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare con sollecitudine i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).

A corredo del ricorso introduttivo sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo *ut supra* richiamato.

Al ricorso è stata allegata poi la relazione redatta dall'OCC, Dott. Fabrizio Sibilia, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda, oltreché l'indicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza *ex* art. 2, I comma, lett. c) CCI).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica in stato di inoccupazione, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Occorre in primo luogo precisare che la natura prettamente concorsuale della presente procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione, salvo che il Tribunale non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi.

Il ricorrente ha indicato di essere titolare della sola casa di abitazione principale (sita in Settingiano (CZ) Frazione Martelletto, Via Monaci, superficie catastale 380 mq circa, piano T-1-2, censita in Catasto Fabbricati del Comune di Settingiano al Foglio di Mappa n. 13, Particella n. 659, sub. 2 Categoria A2, del valore stimato nell'ambito della procedura esecutiva avviata da un creditore per € 192.100,00), nonché dell'autovettura Fiat Punto targata CE818PS.

Il Tribunale non deve provvedere a dichiarare l'improseguibilità dei procedimenti esecutivi, laddove pendenti, trattandosi di un effetto automatico dalla pubblicazione della sentenza (cfr. art. 270 comma 5 CCI che rinvia all'art. 150 CCI).

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza *ex* art. 270 CCI.

Tenuto conto tuttavia delle indicazioni contenute nel ricorso e confermato dall'OCC (il ricorrente, parte di nucleo familiare di 4 componenti, attualmente privo di lavoro, riceve esclusivamente il reddito di cittadinanza e l'assegno per i figli, somme strettamente necessarie al mantenimento del nucleo familiare) si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato *ex* art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura.

A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre se del caso tempo per tempo all'attenzione del giudice delegato, con relazione iniziale da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

Allo stato comunque deve disporsi il mantenimento della disponibilità in capo al ricorrente degli interi emolumenti mensilmente percepiti, inferiori alle spese del nucleo familiare calcolate molto prudentialmente in € 750,00 mensili.

Con riguardo alla durata della procedura, il CCI non contiene indicazioni analoghe a quelle già previste nella L. 3/2012 (artt. 14*quinquies*, IV comma e 14*undecies*): la procedura va dunque chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276), essendo specifico dovere del liquidatore accelerare l'attività di liquidazione, in particolare in caso di presenza nel patrimonio del ricorrente di azioni giudiziarie recuperatorie da intraprendere prima del decorso del triennio per l'esdebitazione.

Quanto alla nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, l'art. 270, II comma, lett. b), CCI prevede che il Tribunale di regola confermi l'OCC di cui all'art. 269 CCI, ma consente che, al ricorrere di giustificati motivi, qui però non sussistenti, sia nominato quale Liquidatore un soggetto diverso.

PQM

Il Tribunale di Catanzaro,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **CAPRIA FRANCESCO ANTONIO**, nato a Catanzaro il 20.03.1966, residente in Catanzaro, Via Guglielmo Pepe n. 16, Cod. Fisc. CPRFNC66C20C352Z;

nomina

Giudice Delegato il **Dr. Luca Mercuri**;

nomina

Liquidatore il dott. **Fabrizio Sibilia**, con studio in con studio in Salerno, alla Via Valerio Laspro n. 23 (Pec: *fabrizio.sibilia@pec.it*), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenete l'indicazione di tutti i creditori;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex* art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito *web* del Tribunale di Catanzaro;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;

- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
- provveda a spese del debitore alla trascrizione della sentenza presso i RR.II e al PRA;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione *ex* art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato, tenendo conto dell'esigenza di accelerare l'attività di liquidazione, in particolare in caso di presenza nel patrimonio del ricorrente di azioni giudiziarie recuperatorie da intraprendere prima del decorso del triennio per l'esdebitazione;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo in cancelleria e disponendone l'inserimento nel sito *web* del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e a copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione, nonché sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione del debitore ai sensi degli artt. 278 e ss. CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex* art. 275, III comma CCI e a domandare la liquidazione del compenso;

- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex art. 276 CCI*;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinqüies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

dispone

che siano lasciate allo stato nella disponibilità del ricorrente le indennità mensilmente percepite, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarle unicamente al mantenimento proprio e dei propri figli.

Si comunichi al Liquidatore.

Così deciso alla Camera di Consiglio del 29/09/2023 tenutasi da remoto mediante applicativo *Teams*.

Il Giudice Relatore

Dr. Luca Mercuri

Il Presidente

Dr. Rodolfo Palermo